

“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOVRACOMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI”

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo, con riferimento alla L.R. 8 agosto 2001 n.26 *"Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita – abrogazione della L.R. 10/99"*.

Tale servizio viene svolto dai Comuni di Crespellano, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno e dalla Comunità – Unione Montana Valle del Samoggia, in forma associata ai sensi della *“Convenzione per la Costituzione del Servizio di Trasporto Scolastico Associato”*, appositamente stipulata il 31/7/2001 con rep. n. 32/2001. In forza della suddetta Convenzione la Comunità – Unione Montana Valle del Samoggia è delegata alla gestione del *“Piano Trasporti Sovracomunale”* ed al coordinamento delle relative funzioni comunali.

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, degli alunni che frequentano le scuole materne, elementari e medie ubicate sul territorio della Comunità – Unione Montana Valle del Samoggia.

Il trasporto individualizzato di alunni portatori di handicap che non possa essere svolto con i mezzi e il personale normalmente adibito al servizio, compete al comune di residenza.

È altresì prevista la possibilità di utilizzare mezzi e personale adibiti al trasporto scolastico anche per visite di istruzione e uscite didattiche, nonchè a supporto delle attività estive.

Art. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio deve essere richiesta presso il comune di residenza o presso il comune dove ha sede la scuola frequentata, utilizzando l'apposito modulo predisposto a livello sovracomunale che dovrà indicare il numero di corse utilizzate in una giornata (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno).

In base alle richieste pervenute sarà predisposto, tenendo conto di criteri di sicurezza e funzionalità, un piano di trasporto sovracomunale annuale indicante i percorsi e le relative fermate; l'istruttoria della domanda si concluderà con la comunicazione all'utente di accettazione o diniego debitamente motivato.

A coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato apposito tesserino di identificazione, che potrà essere richiesto dall'autista o dall'accompagnatore anche per eventuali controlli.

Le iscrizioni fuori termine e le variazioni nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze del servizio.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale e può essere svolto in economia diretta o tramite l'affidamento in appalto (in tutto o in parte) a ditte specializzate.

L'affidamento in appalto potrà avvenire previa valutazione da parte dei Consigli Comunali sulla sussistenza dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni ed una gestione economica e razionale del servizio, il trasporto si svolge tramite punti di raccolta/fermate, ubicate prevalentemente sulla viabilità principale. Di norma si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private.

Per gli alunni delle scuole medie, il servizio può anche essere organizzato in forma integrata con le linee di trasporto pubblico.

Art. 4 – LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, gli autisti stabiliscono se sia possibile effettuare o meno il trasporto, oppure raggiungere determinate località, sia all'andata che al ritorno; in questi casi il comune potrà non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza un'informazione preventiva; nel caso di impossibilità ad effettuare il trasporto al ritorno, verrà garantita la custodia dei bambini ed i genitori saranno informati sulle modalità del ritiro.

Qualora, a seguito della soppressione del servizio, gli alunni venissero accompagnati a scuola dalle famiglie, le stesse dovranno farsi carico anche del ritorno.

Nel periodo invernale il servizio potrà essere limitato in via cautelativa in alcuni tratti montani e particolarmente impervi, previa informazione alle famiglie.

Art. 5 – ACCOMPAGNAMENTO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Il servizio di accompagnamento è garantito solo per gli alunni delle scuole materne, come previsto dalla vigente normativa; per gli alunni della scuola dell'obbligo l'accompagnamento ha natura discrezionale e potrà essere attivato compatibilmente con le risorse disponibili.

Il compito dell'accompagnatore è sorvegliare gli alunni durante il percorso, assicurando che tengano un comportamento tale da non pregiudicare l'incolumità propria e altrui; dovrà inoltre verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini iscritti e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente. In caso di assenza dell'accompagnatore durante il trasporto degli alunni della scuola elementare e media, le predette funzioni verranno svolte dall'autista.

Le responsabilità del comune, dell'autista e dell'accompagnatore iniziano nel momento in cui l'alunno sale sull'automezzo e terminano:

- per gli alunni delle scuole materne ed elementari, con la consegna dei bambini al personale addetto alla vigilanza e, al ritorno, alle famiglie;
- per gli studenti delle scuole medie, con la discesa alla fermata presso la scuola e, al ritorno, con la consegna alle famiglie, salvo quanto stabilito nel successivo 6° comma.

I genitori degli alunni della scuola materna e della scuola elementare hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa all'ufficio competente. Nel caso nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus, il bambino verrà riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, alla Forza Pubblica.

Per le sole scuole medie, in considerazione del maggior grado di maturità e autonomia degli alunni, in caso di arrivo anticipato o partenza posticipata dello scuolabus rispetto l'orario di entrata e uscita dalla scuola, non sarà necessariamente garantita la presenza di personale di vigilanza; con la sottoscrizione della domanda, il genitore dichiara di essere a conoscenza e accettare la modalità di svolgimento del servizio.

Al ritorno, previa autorizzazione scritta da parte del genitore, gli alunni delle scuole medie potranno essere lasciati alle fermate, preventivamente stabilite e comunicate alle famiglie, senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata al ritiro. In mancanza di tale autorizzazione la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità previste per gli altri alunni.

E' prevista la sospensione dal servizio, qualora, ripetutamente e senza giustificati motivi, i genitori o propri delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla fermata.

Gli alunni che tengano comportamenti irrispettosi o tali da compromettere la sicurezza degli altri trasportati o da turbare il buon funzionamento del servizio, saranno oggetto di richiamo scritto. In caso di recidiva l'alunno potrà essere sospeso dal servizio.

Eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili.

Art. 6 - VARIAZIONI AL SERVIZIO

Orari non definitivi e non coincidenti con le esigenze complessive del piano trasporto non potranno essere presi in considerazione (entrate o uscite scaglionate, assemblee sindacali del personale scolastico o scioperi di un solo ordine di scuola). In caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali che riguardano l'intera realtà scolastica, a seguito di specifica richiesta della scuola pervenuta in tempo utile, l'orario del servizio potrà subire modifiche. La relativa comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dalla scuola, con congruo anticipo.

Art. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI

I mezzi e il personale adibiti al trasporto scolastico possono essere messi a disposizione delle scuole materne e dell'obbligo anche per visite di istruzione e uscite didattiche, compatibilmente con l'organizzazione del trasporto casa-scuola e viceversa.

I criteri per tale utilizzo saranno stabiliti annualmente dal servizio preposto e comunicati alle istituzioni scolastiche competenti.

In caso di situazioni di emergenza le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica interessata, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata. In tal caso non è previsto alcun rimborso alle scuole per spese sostenute anticipatamente per eventuali prenotazioni.

I mezzi e il personale adibiti al trasporto scolastico possono essere utilizzati anche a supporto delle attività estive organizzate dai comuni e rivolte ai ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo o materne.

Art. 8 - CONTRIBUTIONI DELLE FAMIGLIE

Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa, stabilita annualmente.

Tenuto conto del calendario scolastico si individuano n.9 (nove) mensilità da corrispondere per ogni anno scolastico in due rate: la prima pari a quattro mensilità e la seconda a cinque.

Qualora il servizio venga utilizzato parzialmente (solo andata o solo ritorno) è prevista l'applicazione di una tariffa ridotta.

Non è previsto alcun rimborso od esenzione in caso di non utilizzo per un periodo continuativo o saltuario del servizio.

Le famiglie che nel corso dell'anno rinunciano al servizio, dovranno darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente, al quale dovrà essere riconsegnato il tesserino di identificazione.

La cessazione dal pagamento avverrà a partire dal mese successivo a quello della data di comunicazione di rinuncia.

In presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio economico o sociale, potranno essere concesse riduzioni o esenzioni della retta, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni in essere nei singoli comuni.

In caso di mancato pagamento l'ente erogatore inviterà formalmente la famiglia a provvedere, assegnando alla medesima un termine non superiore ad un mese. Perdurando l'inadempienza, verrà avviata la procedura per il recupero coatto del credito.

Non è previsto alcun corrispettivo qualora gli utenti usufruiscano di un servizio di vigilanza pre o post scolastico in dipendenza degli orari di trasporto.